

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Ravvedimento speciale nella misura di 1/18 in scadenza il 31.03

Il versamento delle somme dovute da chi si avvale del ravvedimento speciale va effettuato in un'unica soluzione entro il 31.03.2024 oppure in 4 rate di pari importo.

Il **ravvedimento speciale** consente di regolarizzare le violazioni riguardanti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con l'applicazione delle sanzioni **nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile**.

L'istituto in origine prevedeva la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, solo se validamente presentate (in base all'art. 1, cc. 174-178 della legge di Bilancio 2023). La legge di conversione del "decreto Milleproroghe" ha **esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale** anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022**.

Nello specifico **è possibile regolarizzare**: tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, in relazione ai periodi d'imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata; le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio. **Non è consentito sanare** le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dell'art. 1, cc. 153-159 L. 197/2022, nonché le violazioni di natura formale (regolarizzabili ai sensi dei cc. 166-173); inoltre, non sono sanabili le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all'estero, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28.06.1990, n. 167.

Sono altresì escluse le violazioni commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento, oppure quelle relative a imposte non periodiche, per le quali non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).

Per converso, l'istituto del ravvedimento speciale può essere utilizzato per **regolarizzare anche le violazioni consistenti nell'indebito utilizzo dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti**, tramite la rimozione delle medesime e il versamento delle sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 e 5 D.Lgs. 471/1997, ridotte a 1/18; ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui sono state commesse le violazioni (risoluzione 6.12.2023, n. 67/E).

Il versamento delle somme dovute da chi si avvale del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 va effettuato entro il **31.03.2024 in un'unica soluzione, oppure in 4 rate di pari importo**. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024, sono dovuti gli **interessi nella misura del 2% annuo**.